

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/172 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz***[notificata con il numero C(2022) 608]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio può impedirne la libera circolazione, aumentarne i costi di produzione e provocare rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici in caso di uso non autorizzato. La decisione 2006/771/CE della Commissione ⁽²⁾ ha armonizzato le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio che, di conseguenza, sono soggette a un regime normativo molto leggero e a una semplice autorizzazione generale a norma del diritto nazionale.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione ⁽³⁾ ha armonizzato le condizioni tecniche per l'utilizzo delle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz da parte di soluzioni di identificazione a radiofrequenza («RFID») tecnicamente avanzate, nonché di applicazioni di «Internet delle cose» basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati. In tali bande di frequenza l'ambiente di condivisione è diverso da quello applicabile a norma della decisione 2006/771/CE, pertanto è necessario un regime normativo specifico.
- (3) Le bande 873-874,4 MHz e 918-919,4 MHz non sono armonizzate per l'uso del sistema globale di comunicazione mobile per le ferrovie («GSM-R») dal diritto dell'Unione o da una decisione del comitato europeo delle comunicazioni («ECC»), ma possono essere utilizzate a tale scopo su base nazionale previa decisione nazionale in linea con il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Pertanto, qualora le condizioni tecniche armonizzate non siano sufficienti a proteggere l'uso di tali bande per un'estensione nazionale del GSM-R («E-GSM-R»), gli Stati membri interessati sono autorizzati ad assoggettare l'uso di apparecchiature a corto raggio a requisiti supplementari senza incidere sulle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro per le apparecchiature a corto raggio all'interno di tali bande. Restrizioni di tale genere, qualora necessarie in un determinato Stato membro, dovrebbero in particolare fare sì che abbia luogo un coordinamento tra gli utenti dello spettro, che consenta la ripartizione geografica tra E-GSM-R, da un lato, e i dispositivi RFID e le apparecchiature a corto raggio interconnesse, dall'altro.
- (4) L'uso armonizzato per la rete radiomobile ferroviaria delle bande di frequenza accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz, adiacenti alle sottobande 874-874,4 MHz e 917,4-919,4 MHz armonizzate per le apparecchiature a corto raggio dalla presente decisione, è soggetto alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione ⁽⁴⁾. La

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 57).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900 -1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria (GU L 346 del 30.9.2021, pag. 1).

coesistenza tra apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 MHz e 917,4-919,4 MHz e rete radiomobile ferroviaria nelle bande di frequenza adiacenti 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz è stata valutata nella relazione 74 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»).

- (5) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri conservano il diritto di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa, e restano liberi, in tale contesto, di tutelare l'utilizzo attuale e futuro delle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz e delle bande adiacenti a fini militari, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, perseguendo al contempo l'obiettivo di rendere disponibile un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per le apparecchiature a corto raggio interconnesse secondo le condizioni tecniche definite nella presente decisione e in conformità in particolare ai principi generali del diritto dell'UE.
- (6) Per riflettere il progresso tecnologico e l'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio, nel luglio 2006 è stato conferito alla CEPT un mandato permanente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ai fini dell'aggiornamento dell'allegato della decisione 2006/771/CE. Il lavoro svolto sulla base del mandato permanente (settimo ciclo di aggiornamento) ha altresì costituito la base per la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, che ha fornito uno spettro supplementare per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz.
- (7) Il 16 luglio 2019 la Commissione ha pubblicato la sua lettera di orientamento per l'ottavo ciclo di aggiornamento della decisione 2006/771/CE. In risposta al mandato permanente e conformemente a tali orientamenti, il 5 marzo 2021 la CEPT ha presentato alla Commissione la sua relazione 77 contenente diverse proposte di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538. Tali proposte includono la modifica delle definizioni relative alle apparecchiature a corto raggio, al fine di evitare ambiguità e garantire la coerenza con la decisione 2006/771/CE. La CEPT ha proposto inoltre una nuova valutazione di alcuni parametri tecnici per le categorie di apparecchiature a corto raggio disciplinate dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1538. La relazione 77 della CEPT costituisce la base tecnica della presente decisione.
- (8) Le apparecchiature a corto raggio funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione dovrebbero inoltre essere conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (9) È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1) La decisione (UE) 2018/1538 è così modificata:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «apparecchiature a corto raggio»: apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;
- 2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: la condizione per cui nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

- 3) «categoria di apparecchiature a corto raggio»: un gruppo di apparecchiature a corto raggio, anche interconnesse, che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d'uso comuni/condivisi.»
- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2022

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione

Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio

Nella tabella che segue sono riportate diverse combinazioni di banda di frequenza e categoria di apparecchiature a corto raggio (definite all'articolo 2, paragrafo 6), insieme alle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro radio e ai termini di attuazione applicabili.

Condizioni tecniche generali applicabili a tutte le bande e tutte le apparecchiature a corto raggio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione:

- gli Stati membri devono autorizzare l'uso dello spettro fino ai limiti di **potenza di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza** di cui alla presente tabella. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l'uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione di non limitare o compromettere l'adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione;
- gli Stati membri possono imporre esclusivamente i «**parametri aggiuntivi** (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» di cui alla tabella e non devono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, per «condizioni meno restrittive» si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i «parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata;
- gli Stati membri possono imporre esclusivamente le «**altre restrizioni d'uso**» di cui alla tabella e non possono aggiungerne di ulteriori, a meno che non si applichino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Dato che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.

Termini utilizzati:

per «**ciclo di funzionamento**» si intende il rapporto, espresso in percentuale, di $\Sigma(\text{Ton})/(\text{Tobs})$, dove Ton è il tempo di funzionamento di un singolo dispositivo di trasmissione e Tobs è il periodo di osservazione. Il Ton è misurato in una banda di frequenza di osservazione (Fobs). Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, il Tobs è un periodo ininterrotto di un'ora, mentre con il termine Fobs si fa riferimento alla banda di frequenza applicabile nel presente allegato. In base alle condizioni meno restrittive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il «ciclo di funzionamento».

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
1	874-874,4 MHz ^[8]	Apparecchiature a corto raggio non specifiche ^[1]	500 mW e.r.p. È richiesta la regolazione adattativa della potenza, oppure altre tecniche di attenuazione che consentano di ottenere almeno un livello equivalente di compatibilità dello spettro	Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete ^{[4], [5], [6], [7]}	1° luglio 2022

				<p>almeno equivalenti a tali tecniche.</p> <p>Larghezza di banda: ≤ 200 kHz</p> <p>Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete ^[4]</p> <p>Ciclo di funzionamento: 2,5 % negli altri casi</p>	
2	917,4-919,4 MHz ^[9]	Dispositivi di trasmissione a banda larga ^[3]	25 mW e.r.p.	<p>Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.</p> <p>Larghezza di banda: > 600 kHz e ≤ 1 MHz</p> <p>Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete ^[4]</p> <p>Ciclo di funzionamento: $\leq 2,8$ % negli altri casi</p>	<p>Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati</p> <p>Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete ^[4], ^[5], ^[6]</p> <p>1° luglio 2022</p>

3	916,1-918,9 MHz ^[10]	Dispositivi di identificazione radiofrequenza (RFID) ^[2]	Le trasmissioni dell'interrogatore a 4 W e.r.p. sono consentite solo nelle frequenze centrali di 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz	Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche. Larghezza di banda: ≤ 400 kHz	^{[5], [6], [7]}	1° luglio 2022
4	917,3-918,9 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche ^[1]	500 mW e.r.p. Le trasmissioni sono consentite unicamente nelle bande di frequenza 917,3-917,7 MHz, 918,5-918,9 MHz È richiesta la regolazione adattativa della potenza, oppure altre tecniche di attenuazione che consentano di ottenere almeno un livello equivalente di compatibilità dello spettro	Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete ^{[4], [5], [6], [7]}	1° luglio 2022

				<p>Larghezza di banda: ≤ 200 kHz</p> <p>Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete ^[4]</p> <p>Ciclo di funzionamento: $\leq 2,5$ % negli altri casi</p>	
5	917,4-919,4 MHz ^[9]	Apparecchiature a corto raggio non specifiche ^[1]	25 mW e.r.p.	<p>Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.</p> <p>Larghezza di banda: ≤ 600 kHz</p> <p>Ciclo di funzionamento: ≤ 1 %</p>	<p>Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio nelle reti di dati. Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete ^[4], ^[5], ^[6]</p> <p>1° luglio 2022</p>

^[1] Della categoria delle apparecchiature a corto raggio non specifiche fanno parte tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall'applicazione o dalla finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.

^[2] La categoria dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) comprende i sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, costituiti da dispositivi radio (tag) installati su articoli animati o inanimati e da unità trasmettenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Tra gli usi tipici rientrano la tracciabilità e l'identificazione di articoli, come i sistemi elettronici anticaricchi, e la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (host system).

^[3] Della categoria dei dispositivi di trasmissione di dati a banda larga fanno parte i dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati.

^[4] Un punto di accesso alla rete in una rete di dati è un'apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa che funge da punto di connessione per le altre apparecchiature a corto raggio nella rete di dati alle piattaforme di servizi situate al di fuori di tale rete di dati. Con il termine «rete di dati» si fa riferimento a varie apparecchiature a corto raggio, fra cui il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete, e alle connessioni senza fili esistenti tra tali apparecchiature.

-
- ^[5] A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le bande di frequenza devono essere designate e messe a disposizione in maniera non esclusiva e condivisa. Le condizioni tecniche armonizzate devono rendere possibile il funzionamento della maggior parte delle apparecchiature a corto raggio, nella maggior parte degli Stati membri, sulla base di un regime di autorizzazione generale ai sensi della legislazione nazionale. Ciò lascia impregiudicati gli articoli 46 e 51 della direttiva (UE) 2018/1972 e l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 7 della direttiva 2014/53/UE. Gli Stati membri possono limitare l'uso di questa voce in modo da riservare in via esclusiva l'installazione e l'esercizio agli utenti professionali e possono prendere in considerazione il ricorso ad autorizzazioni singole, ad esempio per gestire la condivisione geografica e/o per l'applicazione di tecniche di attenuazione volte a garantire la protezione dei servizi radio.
- ^[6] Negli Stati membri in cui l'intera gamma di frequenze, o parti di essa, sia utilizzata per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa e non sia possibile un coordinamento, gli Stati membri possono decidere di non attuare questa voce, o di non attuarne una parte, in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE e all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.
- ^[7] Anche norme nazionali come quelle per il coordinamento locale possono risultare necessarie per evitare interferenze ai servizi di radiocomunicazione operanti nelle bande adiacenti, causate ad esempio da intermodulazione o bloccaggi.
- ^[8] Questa gamma di frequenze 874-874,4 MHz corrisponde alla banda centrale minima armonizzata.
- ^[9] Questa gamma di frequenze 917,4-919,4 MHz corrisponde alla banda centrale minima armonizzata.
- ^[10] I tag RFID rispondono a un livello di potenza molto basso (-10 dBm e.r.p.) in una banda di frequenza prossima ai canali degli interrogatori RFID e devono essere conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE.
-